

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 34 del 10 Ottobre 2016

1. TASSONOMIA XBRL 2016-08-09 - Le possibili criticità evidenziate da Assosoftware

Si sono chiuse il 30 settembre 2016 le consultazioni sulla **bozza di tassonomia XBRL 2016-08-09**, redatta dall'Associazione XBRL Italia, nell'ambito del progetto di aggiornamento dei Principi contabili nazionali.

Con un **comunicato stampa del 29 settembre 2016** Assosoftware, che ha aderito al tavolo di lavoro con i principali Enti interessati, ha analizzato le novità della normativa e ha cercato di individuare i principali impatti sui software, evidenziando alcune possibili criticità che la nuova tassonomia potrebbe presentare.

Queste le possibili criticità evidenziate:

- **criticità 1 - Tabelle dei Leasing**: il nuovo OIC 12 ha ridotto considerevolmente le informazioni da fornire in Nota integrativa relativamente alle operazioni di locazione finanziaria. Il contenuto delle attuali tabelle sarà sicuramente ridotto, ma i calcoli sono in ogni caso molto complessi, per cui Assosoftware auspica che le informazioni possano essere reperite senza dover effettuare ulteriori calcoli;

- **criticità 2 - Imposte anticipate e differite**: le attuali tabelle delle imposte si sono rivelate molto complesse ma è preferibile mantenerle in uso in quanto l'eventuale modifica sarebbe eccessivamente tardiva;

- **criticità 3 - Variazioni delle voci di patrimonio netto**: l'attuale tabella riferita alle variazioni delle voci del patrimonio netto espone solo i dati dell'esercizio corrente e non espone i valori riferiti all'esercizio di confronto. anche in questo caso Assosoftware propone di mantenere per quest'anno l'attuale tabella pur se non sarebbe in questo caso, impossibile l'adeguamento delle procedure.

In definitiva, tenendo conto delle criticità rilevate, Assosoftware ritiene comunque che **non ci siano i tempi tecnici necessari per adeguamento serio delle procedure** tenendo conto in particolare, che la nuova versione della tassonomia dovrà essere utilizzata anche per i **consorzi**, che devono depositare i bilanci 2016 entro il 28 febbraio 2017.

LINK:

[Per scaricare il testo della bozza di tassonomia XBRL 2016-08-09 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il comunicato stampa di Assosoftware clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

2. REVISORI LEGALI E SOCIETA' DI REVISIONE - Obbligo di comunicazione della PEC - Indicazioni dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Regolarizzazione entro il prossimo 30 novembre

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la **circolare n. 21 del 29 settembre 2016, Prot. 76126**, illustra le modalità ed i termini di **comunicazione**

delle caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) degli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

Tale disposizione ha esteso alla categoria dei revisori legali, alla stregua dei professionisti iscritti in altri albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'obbligo di dotarsi di strumenti di comunicazione elettronica per dialogare con la Pubblica Amministrazione e con le imprese, con finalità di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi.

Tale obbligo **grava su tutti coloro che sono iscritti nell'apposito Registro**, sia che essi siano persone fisiche che giuridiche, ed è imposto anche a coloro che, fino ad oggi sprovvisti di tale strumento, che dovranno dunque farsi carico di attivare una casella PEC presso un fornitore certificato.

La comunicazione dell'indirizzo PEC al Registro dei revisori **dovrà avvenire esclusivamente con le ordinarie modalità telematiche** previste per l'aggiornamento del contenuto informativo del Registro, ed in particolare mediante accesso all'Area riservata del portale della revisione legale disponibile all'indirizzo www.revisionelegale.mef.gov.it.

Per quanto concerne i soggetti che già in passato avevano comunicato al Registro dei revisori legali un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ad essi non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione. È tuttavia importante che l'iscritto si preoccupi di controllare e tenere aggiornati i propri dati, sia anagrafici che di contatto.

In riferimento sempre all'aggiornamento degli indirizzi elettronici già esistenti, il Ministero non manca di evidenziare, poi, che risultano comunicate al Registro un certo numero di caselle CEC-PAC (@postacertificata.gov.it), attualmente risultanti non più attive, essendo il servizio stato dismesso. In questo caso viene sottolineata la necessità di sostituire la casella di posta certificata non più operativa con una nuova casella PEC standard rilasciata da un fornitore certificato.

Resta ferma, infine, la necessità di procedere all'**aggiornamento del proprio indirizzo PEC** entro il termine di 30 giorni da qualsiasi variazione, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del D.M. 20 giugno 2012, n. 145, attuativo, tra gli altri, dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 39 del 2010.

La mancata comunicazione di dati ritenuti obbligatori per il contenuto informativo del Registro, o il mancato aggiornamento tempestivo di questi ultimi comporta l'applicazione delle **sanzioni amministrative**, ex art. 24, D.Lgs. n. 39/2010, nella misura da 50,00 a 2.500,00 euro.

L'adempimento dei su citati obblighi deve essere realizzato **entro il 30 novembre 2016**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale n. 21/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale della revisione legale clicca qui.](#)

3. PROCEDIMENTI ARBITRALI - L'assolvimento dell'imposta di bollo grava sulle parti e non sulla Camera di Commercio che riceve gli atti

L'imposta di bollo dovuta sugli atti e documenti del procedimento arbitrale non potrà essere assolta dalla Camera di Commercio, utilizzando l'autorizzazione al pagamento in modo virtuale della quale risulta già in possesso, ma **grava sulle parti** (imprese e/o privati) che procedono alla formazione di detti atti e documenti e li presentano in via telematica alla Camera di Commercio.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n. 89/E del 6 ottobre 2016** in risposta all'istanza di una Camera di Commercio, che riteneva di essere legittimata ad utilizzare la propria autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, già posseduta in riferimento ad altre tipologie di atti lavorati, anche per quelli, ricevuti con modalità telematiche, dei procedimenti arbitrali.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate si fonda su quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, ossia che, per tali documenti, **l'imposta è dovuta fin dall'origine**, nella misura attuale di 16,00 euro per ogni foglio. Ne consegue necessariamente che **devono provvedervi coloro che formano i documenti** (imprese e/o privati), per poi consegnarli o spedirli, **non il soggetto che li riceve**.

L'attività della Camera di Commercio, infatti, è di mera ricezione documentale e di svolgimento di un servizio simile a quello di una segreteria: ricezione della domanda di arbitrato; invio della stessa alla controparte invitata; cura dei successivi scambi di memorie; assistenza per la gestione delle udienze; invio alle parti del lodo finale emesso dall'organo arbitrale.

Per quanto attiene all'assolvimento dell'imposta di bollo, **due sono le modalità ammesse**, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del D.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) **mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato** con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno (in questo caso, l'assolvimento dovrà

essere comprovato indicando nel documento inviato il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario);

b) **in modo virtuale**, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

LINK:

[Per scaricare il testo della Risoluzione clicca qui.](#)

4. INFORMAZIONI COMMERCIALI - In vigore dal 1° ottobre il Codice deontologico varato dal Garante Privacy

E' entrato in vigore il **1° ottobre 2016** il "**Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato ai fini di informazione commerciale**", promosso dal Garante per la protezione dei dati personali e redatto insieme a varie associazioni di categoria, imprenditoriali e dei consumatori interessate.

Dalla predetta data, le società che **offrono informazioni sull'affidabilità commerciale di imprenditori e manager** dovranno conformare il trattamento dei dati personali a quanto previsto dal Codice deontologico.

Il Codice disciplina un settore particolarmente importante per il mercato e fissa le modalità per il corretto utilizzo di banche dati e strumenti di analisi, nel rispetto della dignità e della riservatezza delle persone.

Per facilitare la conoscenza Codice, il Garante ha realizzato un'infografica in cui sono sintetizzate le principali regole.

Le informazioni commerciali (definite come "*dato relativo ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, industriali e produttivi di un soggetto*") prese in considerazione **sono solo quelle riferite alle persone fisiche**.

Il Codice, all'articolo 3, individua le seguenti ipotesi, ricorrendo le quali **è ammesso l'utilizzo dei dati senza il consenso degli interessati**:

1) i **dati provenienti da "fonti pubbliche"**, ad es. pubblici registri, elenchi, documenti conoscibili da chiunque (bilanci, informazioni contenute nel registro delle imprese presso le Camere di Commercio, atti immobiliari e altri atti c.d. pregiudizievoli, come l'iscrizione di ipoteche o la trascrizione di pignoramenti, decreti ingiuntivi o altri atti giudiziari);

2) i **dati appartenenti alle categorie delle "fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque"**, come le testate giornalistiche (cartacee o digitali), le informazioni attinte da elenchi telefonici, da siti web di enti pubblici o di altre autorità di vigilanza e controllo;

3) i **dati personali che il soggetto ha liberamente deciso di comunicare** al fornitore di informazioni commerciali.

Sono, però, previste delle restrizioni in capo agli operatori che dovranno:

a) utilizzare solo dati pertinenti, non eccedenti l'attività di informazione commerciale e sempre aggiornati;

b) annotare sempre la fonte da cui hanno tratto i dati personali sulla persona censita.

Una ulteriore restrizione attiene ai dati giudiziari della persona censita che potranno essere trattati solo se già disponibili in archivi pubblici o in altre fonti pubblicamente accessibili. Un termine di sei mesi è posto all'utilizzo di dati giudiziari tratti da una testata giornalistica.

Per quanto riguarda L'**informativa** - obbligatoria a prescindere se il trattamento richiede o meno il consenso dell'interessato - il Codice, all'articolo 4, considerato il rilevante numero di interessati e la peculiare natura delle stesse informazioni, tale da comportare un impiego di mezzi da ritenersi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, dispone che "*il fornitore rende l'informativa all'interessato, in forma non individuale, attraverso modalità semplificate rispetto a quelle ordinarie previste dall'art. 13, comma 5), lett. c), del Codice e, in particolare, attraverso un'informativa predisposta in apposite comunicazioni sul portale Internet costituito, anche a tal fine, dai fornitori di informazioni commerciali*".

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del Codice e dell'infografica clicca qui.](#)

5. CAMERE DI COMMERCIO - Stato della riforma - Proseguono le audizioni presso le competenti Commissioni attività produttive e industria di Camera e Senato

Il decreto legislativo di attuazione della delega al Governo (articolo 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124) relativo al riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, sono state oggetto di **diverse audizioni presso le competenti commissioni attività produttive e industria, rispettivamente, di Camera e Senato**.

L'Ufficio di Presidenza delle rispettive Commissioni, nell'ambito dell'esame dell'**Atto Governo n. 327**, riguardante il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, ha svolto le seguenti audizioni:

- il **21 settembre 2016**, sono intervenuti in audizione, presso la 10a Commissione Industria del Senato, i rappresentanti della Confindustria, dei Sindacati CGIL, CISL e UIL e dell'Alleanza delle cooperative italiane (ACI);
- il **27 settembre 2016**, sono intervenuti in audizione, presso la 10a Commissione Industria del Senato, i rappresentanti di Assocamerestero (*Associazione delle camere di commercio italiane all'estero*), dell'ICE (*Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane*) e della FICEI (*Federazione italiana consorzi enti industrializzazione*);
- il **28 settembre 2016**, sono intervenuti in audizione, presso la 10a Commissione Industria del Senato, i rappresentanti del Sindacato CSA Regioni Autonomie locali - Dipartimento nazionale Camere di Commercio;
- il **29 settembre 2016** sono intervenuti in audizione presso la Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL e CSA Regioni Autonomie Locali;
- il **3 ottobre 2016** è intervenuta in audizione, presso la Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati, una delegazione della Conferenza delle Regioni guidata da Manuela Bora, Coordinatore della Commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni (Assessore della Regione Marche), che ha illustrato le proposte di modifica al testo e quindi gli emendamenti ritenuti più significativi;
- il **4 ottobre 2016** sono intervenuti in audizione, presso la 10a Commissione Industria del Senato, i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle Camere di Commercio di Milano, Padova, Verona e Matera;
- il **5 ottobre 2016** è stata la volta di rappresentanti di R.E. TE. Imprese Italia.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

6. LAVORO - Pubblicato il decreto correttivo dei decreti sul Jobs Act

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016, il **Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185**, recante: "**Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183**".

Il decreto, **in vigore dall' 8 ottobre 2016**, apporta modifiche a cinque dei sei decreti attuativi del Jobs Act, e precisamente:

- il **D.Lgs. n. 81 del 2015**, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni;
- il **D.Lgs. n. 148 del 2015**, recante il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali;
- il **D.Lgs. n. 149 del 2015**, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale;
- il **D.Lgs. n. 150 del 2015**, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
- il **D.Lgs. n. 151 del 2015**, recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

Le principali novità riguardano il **lavoro occasionale accessorio**, con pagamento tramite **voucher** e la garanzia della piena **tracciabilità dei voucher**; le **dimissioni volontarie** online anche tramite consulente del lavoro e le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e i **tempi di comunicazione CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare una scheda che illustra le principali novità introdotte con il D.Lgs. n. 185/2016 clicca qui.](#)

7. RAEE - Pubblicazione delle quote e pagamento delle tariffe entro il 31 ottobre

Contrariamente a quanto previsto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016, che aveva fissato il termine di pagamento al 30 settembre di ogni anno, il Comitato di vigilanza e controllo, nella seduta del 16

settembre 2016, ha approvato le quote dovute per l'anno in corso ed ha stabilito che i pagamenti vanno effettuati **entro il 31 ottobre 2016**.

L'avviso, da parte del Ministero dell'Ambiente, di avvenuta definizione delle quote di mercato a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) relative all'anno 2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.

Le imprese possono **consultare la tariffa a proprio carico** dall'area riservata accessibile dal sito www.registroaee.it con la firma digitale del legale rappresentante o di un soggetto precedentemente delegato, dalla funzione "Quote e tariffe".

Ricordiamo che l'articolo 35 del D.Lgs. n. 49/2014, con cui è stato istituito il **Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche**, prevede, tra l'altro, che il Comitato di vigilanza raccoglie, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro nazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 6, e calcola, sulla base di tali dati, le rispettive quote di mercato dei produttori.

Gli oneri relativi alle attività di monitoraggio, gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro nazionale, di cui al citato articolo 29, **sono a carico dei produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato**.

Con il **decreto ministeriale 17 giugno 2016** (recante "Tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema digestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche") sono state stabilite le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività di gestione e vigilanza del sistema RAEE, nonché le modalità di versamento delle stesse da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

Le tariffe dovute per le richiamate attività si articolano in una **quota fissa** e una **quota variabile** determinata in base alle quote di mercato.

I pagamenti possono essere effettuati:

- **dal produttore** iscritto al Registro AEE;
- **dai Sistemi collettivi di gestione dei RAEE**, cumulativamente, per conto di tutti o parte dei produttori associati che hanno delegato loro tale compito.

I pagamenti possono essere eseguiti **esclusivamente mediante bonifico bancario** intestato alla competente Tesoreria Provinciale dello Stato, con l'IBAN riportato sul documento contenente le tariffe da versare.

La Tesoreria competente è quella della Provincia nella quale l'impresa o il sistema collettivo ha la sua sede legale; nel caso di impresa estera la Tesoreria è quella della Provincia nella quale ha sede il rappresentante italiano.

Le informazioni da riportare nella causale del bonifico bancario, contenute nel documento scaricabile dall'area Quote e tariffe sono: identificativo univoco di versamento, numero di iscrizione al Registro AEE; D.Lgs. n. 49 del 2014; ragione sociale del produttore o del sistema collettivo.

L'attestato di avvenuto versamento dell'importo (ovvero della contabile del bonifico bancario) dovrà essere trasmesso dal produttore, via telematica, tramite l'area riservata del Registro nazionale dei produttori.

I produttori di AEE che non rispettano il termine per il versamento sono tenuti al pagamento della tariffa stabilita maggiorata degli interessi nella misura del tasso legale vigente, che, in base al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 dicembre 2015, è pari allo 0,2% in ragione d'anno, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza di detto termine.

LINK:

[Per saperne di più sulle quote di mercato e tariffe clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere all'Area Riservata del Registro Nazionale dei Produttori di AEE clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

8. AIA - Pubblicato il decreto che stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie da prestare alla Regione o Provincia Autonoma

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 107 ottobre 2016, il **Decreto 26 maggio 2016**: che fissa i "**Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**".

Il decreto, **in vigore dall' 11 ottobre 2016**, è stato emanato in attuazione del comma 9-septies, dell'art. 29-sexies, del D.Lgs. n. 152/2006, aggiunto dall'art. 7, comma 5, lettera f), del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, dove si stabilisce che **l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) deve prevedere adeguate**

garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della Regione o della Provincia autonoma territorialmente competente e che, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dovranno essere stabiliti i **criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di dette garanzie finanziarie** da prestare a garanzia dell'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione.

L'ammontare della garanzia finanziaria prestata dai soggetti obbligati a redigere la relazione di riferimento, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006, e' determinato in ragione delle categorie di attività condotte nell'installazione, dell'estensione del sito dell'installazione, della pericolosità e delle quantità delle sostanze pericolose pertinenti, del tipo di garanzia prestata, nonché del periodo di vita utile dell'installazione residuo, avendo a riferimento il metodo di calcolo indicato (al netto dell'IVA, ove dovuta) nell'allegato A al presente decreto.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9. CONTRATTI DI RETE - In crescita su tutto il territorio nazionale - Monitoraggio svolto da Unioncamere-e Infocamere

Contratti di rete ancora in crescita in Italia. A Settembre scorso questo modello di aggregazione tra imprese **ha superato le 3mila esperienze**, coinvolgendo oltre 15mila aziende sparse su tutto il territorio nazionale, nessuna provincia esclusa.

A livello regionale, la Lombardia è la prima regione italiana per numero di imprese che hanno stipulato un contratto di rete (2.647), seguita da Toscana (1.544), Emilia-Romagna (1.509), Veneto (1.373) e Lazio (1.342).

A comunicarlo Unioncamere che, con un **comunicato stampa del 7 ottobre 2016**, ha diffuso i dati del monitoraggio svolto in collaborazione con InfoCamere sui contratti di rete depositati al Registro delle imprese, alla data del 3 settembre scorso.

Quanto alla **tipologia di impresa** che più delle altre dimostra una spiccata vocazione a collaborare, il primato va alle **cooperative**: per ogni mille imprese registrate, infatti, le cooperative che hanno dichiarato di avere sottoscritto un contratto di rete sono 9,3 un valore più che doppio rispetto al 4,2 del giugno 2014.

In termini assoluti, invece, la parte del leone tra le imprese che aderiscono ad un contratto di rete la fanno le **società di capitale** (8.870 imprese, pari al 57,4% del totale) per un rapporto di 5,7 imprese ogni mille registrate con la stessa natura giuridica.

Infine, dall'ultima rilevazione si evidenzia un **irrobustimento del fenomeno dei contratti di rete**: al 3 settembre scorso, infatti, le reti con più di 10 imprese aderenti sono il 12% del totale, 3 punti in più rispetto al giugno del 2014. A perdere terreno sono state le reti di medie dimensioni (4-9 imprese aderenti), passate dal 47,2 al 43,2% del totale. In lieve aumento quelle più piccole (con meno di 4 imprese aderenti), passate dal 43,7 al 44,8% nel periodo considerato.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

10. START-UP INNOVATIVE - Nuova modalità di costituzione con firma digitale - On line il primo rapporto

È online, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, **il primo rapporto dedicato alla nuova modalità di costituzione delle startup innovative in forma di società a responsabilità limitata.**

Avviata il 20 luglio scorso in attuazione di una previsione di legge introdotta il Decreto "*Investment Compact*" (D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015), la nuova procedura dà facoltà di redigere l'atto costitutivo e lo statuto di una nuova impresa innovativa mediante una piattaforma online dedicata.

La compilazione si serve di un modello tipizzato - che assicura rapidità e certezza del diritto - ma personalizzabile, sottoscritto con firma digitale in modo da garantire l'identità dei contraenti. La forte disintermediazione che caratterizza il processo consente un significativo risparmio economico e responsabilizza i fondatori della startup innovativa sulle scelte strategiche da prendere in fase di costituzione.

Nella compilazione è possibile fare uso di un **servizio di assistenza specialistica** offerto gratuitamente dal sistema camerale, che rende la procedura più rapida e garantisce l'adeguatezza della documentazione agli standard legali.

Previsto inizialmente fino a fine settembre 2016, alla luce del significativo numero di utenti che lo hanno utilizzato con soddisfazione (160 al 30 settembre), la disponibilità del servizio è stata **estesa fino al 9 novembre 2016**.

Le società che, al 30 settembre 2016, risultano aver attivato la nuova modalità sono **57**, di cui 7 sono localizzate in Lombardia, 5 in Toscana, 3 nelle Marche e altrettante in Veneto, 2 in Puglia; altre 5 Regioni (2 del Mezzogiorno) registrano una startup innovativa ciascuna.

Tre province, Ascoli Piceno, Milano e Venezia, presentano due imprese iscritte con la nuova procedura; le altre sono distribuite tra 19 Camere di Commercio diverse.

Lo sforzo organizzativo profuso ha pertanto finora coinvolto complessivamente 22 Camere di Commercio, localizzate in 10 Regioni.

Relativamente al capitale iniziale sottoscritto, sei startup innovative sono riconducibili alla classe dimensionale compresa tra 1 e 5.000 euro, dieci tra 5.000 e 10.000, otto tra 10.000 e 50.000, e una tra 50.000 e 100.000.

Il settore in cui operano prevalentemente è quello dei servizi in particolare nella **produzione di software**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del rapporto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma dedicata clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento delle Start-Up innovative e Incubatori certificati clicca qui.](#)

11. PRESTITO IPOTECARIO VITALIZIO (PIV) - Le FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Prestito Ipotecario Vitalizio (PIV) è **un particolare tipo di finanziamento riservato a chi ha più di 60 anni**, garantito da ipoteca su un immobile residenziale la cui durata, in generale, coincide con la vita del sottoscrittore.

Questo strumento di finanziamento, diffuso all'estero da parecchi anni, rappresenta una **valida alternativa alla vendita della nuda proprietà** poiché consente a chi lo sottoscrive di continuare ad abitare nell'immobile **senza perderne la proprietà**.

Viene infatti lasciata agli eredi la facoltà di decidere come rimborsare il prestito e di conseguenza cosa fare dell'immobile dato in garanzia.

Il finanziamento può essere erogato solo dopo valutazione da parte della banca e in funzione della propria politica di credito.

Al fine di garantire una corretta applicazione della disciplina del Prestito Ipotecario Vitalizio il Ministero ha preparato una serie di quesiti con relative risposte, condivise con Associazione Bancaria Italiana e associazioni di consumatori e utenti.

Ricordiamo che la disciplina in tema di prestito vitalizio ipotecario, di cui alla **Legge 2 aprile 2015, n. 44**, è diventata pienamente operativa con la pubblicazione del **decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2015, n. 226**, recante il regolamento di attuazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della normativa di riferimento e accedere alle FAQ clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sul PIV clicca qui.](#)

12. IFAC - Al via sondaggio internazionale sui piccoli e medi studi professionali 2016 - Si chiude il 30 novembre

Ci sarà tempo **fino al 30 novembre 2016** per rispondere al **sondaggio internazionale sui piccoli e medi studi professionali 2016**, lanciato dall'IFAC (*International Federation of Accountant*) e rivolto a tutti quei professionisti che lavorano nei piccoli e medi studi professionali i cui clienti siano rappresentati per la maggior parte da PMI.

Le finalità del sondaggio, composto da 11 domande più altre 5 con finalità statistiche, sono di **evidenziare le questioni chiave che interessano il settore, individuarne le principali tendenze e gli**

sviluppi, fare il punto sulle principali opportunità e sulle sfide che i piccoli e medi studi e le stesse PMI si trovano ad affrontare a livello globale.

Tali informazioni consentiranno ad IFAC, e agli enti che ne fanno parte, di avere una conoscenza più approfondita della situazione attuale e di **fornire un miglior servizio a tutti i professionisti**.

Quest'anno il sondaggio presenta alcune **nuove domande su temi quali le assunzioni ed il personale, la tecnologia ed i parametri di riferimento sugli studi professionali**.

LINK:

[Per saperne di più e per partecipare al sondaggio clicca qui.](#)

13. EFFICIENZA ENERGETICA - Firmato il decreto per il finanziamento degli interventi di riqualificazione degli edifici P.A. centrale

Via libera ai finanziamenti per gli **interventi di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale**, per i quali il D.Lgs. 102 del 4 luglio 2014 (*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*) ha **stanziato 355 milioni di euro nel periodo 2014-2020**.

Il decreto, firmato dai Ministri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente, delle Infrastrutture e dell'Economia, definisce le modalità attuative del **Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC)** finalizzato a efficientare almeno il 3% annuo della superficie utile del patrimonio edilizio dello Stato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva europea 2012/27 sull'efficienza energetica.

A seguito dell'emanazione del provvedimento sarà possibile avviare i progetti che sono stati presentati nel biennio 2014-2015 dalle Pubbliche Amministrazioni centrali per un valore complessivo di 70 milioni di euro.

Alla **cabina di regia per l'efficienza energetica**, prevista dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 102/2014 e il cui funzionamento è stato regolamentato con il D.M. 9 gennaio 2015, spetterà il compito, tra l'altro, di coordinare e monitorare lo stato di avanzamento del programma.

Ricordiamo che la cabina di regia è composta da otto membri, di cui quattro nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico e quattro nominati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

LINK:

[Per scaricare il comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 102/2014 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA**

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 1 AL 10 OTTOBRE 2016)

1) Decreto legislativo 15 settembre 2016, n. 184: Attuazione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le Autorità consolari. (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 4 agosto 2016; Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181. (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dell'Interno - Decreto 16 agosto 2016: Modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza. (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016: Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati. (Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185: Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 26 maggio 2016: Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Gazzetta Ufficiale n. 237 del 107 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 1 AL 10 OTTOBRE 2016)

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1784 della Commissione del 30 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 273/5 del 8 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)